

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 09/07/2024

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 08/07/2015 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 30/09/2021, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (c.d. Lexitor), alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 ed alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte non goduta degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, formulando le seguenti richieste: *"1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 527,18, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la*

restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo".

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento, evidenziando che i costi connessi al finanziamento in esame risultano chiaramente indicati nel contratto e nel documento SECCI, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso, regolarmente consegnato al ricorrente.

Le commissioni di istruttoria, inoltre, ineriscono a costi non retrocedibili in quanto a maturazione immediata e gli oneri erariali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva applicata in misura pari allo 0,25 per cento del capitale finanziato, mentre gli oneri assicurativi sono stati interamente sostenuti dall'intermediario. L'intermediario, oltre a citare numerose decisioni dell'Arbitro che hanno dichiarato la non rimborsabilità della commissione in questione, ricostruiva la normativa applicabile al caso di specie, evidenziando che dopo la sentenza c.d. Lexitor era intervenuto il legislatore con la conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni *Bis*, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, dichiarava l'incostituzionalità dell'art.11 *octies*, co. 2, del Decreto Sostegni *Bis* limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*, senza intervenire sull'art. 6 *bis*, co. 3, lett. b), del DPR n. 180/1950 che, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, rinvia ai regolamenti dell'Autorità di vigilanza l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei contratti.

Il resistente, inoltre, rilevava come la sentenza n. 555/2023 della CGUE, seppur relativa ai costi dei finanziamenti del credito immobiliare, abbia riconosciuto la rimborsabilità dei soli costi *recurring* ed il successivo intervento del legislatore nazionale richiamava il diritto comunitario *"come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea"*.

Tale rinvio si riferisce alla predetta n. 555/2023 della CGUE, che ha affermato l'irripetibilità dei costi dovuti sia al creditore che ai terzi per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Inoltre, il richiamato intervento del legislatore ha ribadito il dovuto rispetto, in ogni caso, dei principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Nel caso in questione, la commissione di istruttoria, unica voce richiesta, prevede un'ampia descrizione delle attività ad essa ricondotte, specificando anche la parte dovuta all'agente mediatore, per cui non può essere avanzata alcuna contestazione di indebito oggettivo né può residuare alcun dubbio sull'avvenuta esecuzione integrale dell'attività. Per quanto concerne la richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, addebitata per *"mero errore"*, l'intermediario dichiarava di avere provveduto al rimborso a mezzo assegno in data 09/04/2024. Il convenuto, nelle conclusioni, chiedeva all'Arbitro di respingere integralmente il ricorso.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte del costo relativo ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

In relazione all'applicabilità alla presente fattispecie della sentenza CGUE n. 555/2023, richiamata da parte resistente, che stabilisce l'irripetibilità dei costi c.d. *up front*, l'orientamento dei Collegi ABF ritiene che la predetta decisione si applichi esclusivamente al credito immobiliare di cui alla Direttiva 2014/17 (Collegio ABF Torino, n. 7421/23).

L'intermediario sostiene, inoltre, che i finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di derivazione comunitaria, ma soltanto alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-bis - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: *"All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*. La norma estenderebbe, quindi, la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, in considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica ed ignoranza finanziaria della clientela.

Ne consegue, quindi, che la Corte Costituzionale ha fatto ricorso al canone dell'interpretazione conforme del diritto interno all'ordinamento comunitario, con conseguente applicazione della sentenza Lexitor al caso di specie (in senso conforme, ABF Napoli, nn. 7202/23 e 7242/23).

Dispone il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), che: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: *"- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni"*.

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: *“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 75.

Parte ricorrente chiede, pertanto, la restituzione pro-quota di € 429,25 a titolo di oneri di istruttoria, ed € 97,93 a titolo di commissioni di estinzione, per un ammontare complessivo pari ad € 527,18.

L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, comprensiva del c.d. modulo SECCI, da cui si evincono i costi del credito, le modalità di estinzione anticipata e la quietanza liberatoria.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Le spese di istruttoria risultano così descritte all'interno del modulo SECCI: *“acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento”*.

Tali oneri si caratterizzano per il fatto che ricomprendono attività tra loro eterogenee e per l'importo complessivo di € 1144,57.

L'orientamento del Collegio ritiene che tale voce di costo sia di natura *recurring*, atteso che: *“se la clausola predisposta dichiara in rubrica di concernere solo attività «istruttoria», le poche parole - che seguono in via esplicativa - fanno invece riferimento ad attività tra loro non omogenee. Così è, in particolare, per l'attività di «promozione», che, esterna al campo della «istruttoria», si volge piuttosto verso quello della pubblicità. Così è pure per l'attività di «collocamento», che, nella sua generica ampiezza, richiama in realtà l'idea dell'azione della mediazione (non meglio determinata, peraltro). Ne segue, in definitiva, che la clausola predisposta dall'intermediario in correlazione con la richiesta di un corrispettivo rubricato in «attività istruttorie» si manifesta intesa a non esplicitare, bensì occultare la presenza di attività, e costi, recurring”* (Collegio ABF Napoli n. 3352/22; in senso conforme, Collegio ABF Napoli, nn. 6721/22 e 3671/24).

D'altronde l'opacità della clausola e l'importo elevato inducono a far dubitare che il corrispettivo sia volto a remunerare attività che si esauriscano nella fase precontrattuale ed in quella di conclusione del contratto (Collegio ABF Roma, n. 23561/20; Collegio ABF Bologna, n. 18495/21), così come l'attività *“di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento”* non appare dissimile dall'attività di *“pubblicità e presidio del territorio”*, pacificamente considerata *recurring* (Collegio ABF Torino n. 1044/22).

L'intermediario riferisce che tale commissione attiene per € 678,32 ad attività di *“acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento”*

e

per

€ 466,35 a titolo di provvigione per *“attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento”*. Tale distinzione, tuttavia, non risulta dal contratto, ove tutte le riferite attività sono ricomprese nelle spese di istruttoria.

La domanda principale, pertanto, è suscettibile di accoglimento ed al ricorrente devono essere restituiti € 429,25 a titolo di spese di istruttoria.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire all'istante la somma complessiva di € 429,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Per quanto concerne la domanda di rimborso delle commissioni di estinzione, invece, risulta documentato in atti che l'intermediario ha provveduto alla restituzione della predetta somma in data 09/04/2024, mediante assegno intestato al ricorrente.

Relativamente alla domanda di rimborso delle quote eventualmente versate in eccedenza per il contratto di finanziamento, si evidenzia che il ricorrente non ha fornito al riguardo alcuna prova e, pertanto, tale domanda deve essere respinta.

Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di pagamento delle spese legali per la difesa tecnica, stante anche la natura seriale del ricorso (in senso conforme, Coll. Coord. ABF, nn. 3498/12 e 6174/16).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 429,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO